

4.

L'espropriazione forzata

4.1 I caratteri distintivi della procedura esattoriale

L'Agente della riscossione procede alla riscossione coattiva dei crediti iscritti a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo il disposto del titolo II del d.P.R. n. 602/1973.

Sul piano generale, è possibile notare come fondamentale elemento di specialità della procedura in questione sia l'ampia autonomia processuale goduta dall'Agente della riscossione, autonomia che si spinge sino a consentire che la vendita nell'espropriazione immobiliare sia interamente gestita dall'esattore.

La garanzia giurisdizionale viene pertanto relegata a mero momento di controllo dell'attività esecutiva interamente svolta dal Concessionario.

Detto questo in termini generali, vanno poi indicati alcuni particolari benefici di cui gode la procedura esecutiva esattoriale.

Ai sensi dell'art. 47, comma 1, d.P.R. n. 602/1973: *"I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 85 in esenzione da ogni tributo e diritto"*.

Ancora, ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.P.R. n. 602/1973: *"I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni"*.

Ancora. Ai sensi dell'art. 48, d.P.R. n. 602/1973: *"Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario"*.

4.2 Gli elementi generali della procedura esattoriale

Per la riscossione delle somme non pagate l'Agente della riscossione tributi procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. L'esattore può altresì promuovere azioni cautelari e con-

servative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni speciali del d.P.R. n. 602/1973.

Gli atti relativi a tale procedimento sono notificati, come visto addietro, con le modalità previste per la notifica della cartella esattoriale, mentre le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

L'Agente della riscossione procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ovviamente fatte salve ipotesi di dilazione o sospensione del pagamento.

Allo stesso modo si è già osservato come, nell'ipotesi in cui l'espropriazione non fosse iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, con le modalità di cui all'art. 26, d.P.R. n. 602/1973. Tale avviso, come visto, perde efficacia trascorsi centoottanta giorni dalla data della relativa notifica.

Il pignoramento perde efficacia, per espressa previsione dell'art. 53, d.P.R. n. 602/1973, quando, dalla sua esecuzione, sono trascorsi centoventi giorni, senza che sia stato effettuato il primo incanto. Ai sensi del successivo art. 55, fermo il disposto degli artt. 539 e 553 del c.p.c., l'Agente della riscossione non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.

Vanno ora visti alcuni istituti che integrano la disciplina generale dell'esecuzione esattoriale.

Ai sensi dell'art. 51, d.P.R. n. 602/1973 *“Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata”*. Si tratta dell'istituto della surroga dell'Agente della riscossione nei procedimenti esecutivi già iniziati da altri creditori, diritto di surroga esercitabile dall'Esattore sino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.

Allo stesso modo, il legislatore riconosce la possibilità di intervento di altri creditori nei procedimenti esattoriali. A tal proposito, l'art. 54, d.P.R. n. 602/1973 sostiene che: *“I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni*

prescritte dal secondo comma dell'art. 499 del codice di procedura civile". Tale intervento, tuttavia, conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

A chiusura di tale disciplina generale, l'art. 56, d.P.R. n. 602/1973, sostiene che *"Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'art. 498 del codice di procedura civile sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarla integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore".*

Tale norma, si torna a ripetere, si pone a necessaria chiusura di un sistema che conferisce ampi poteri esecutivi ad un soggetto pur sempre privato, poteri il cui esercizio, pertanto, necessita quanto meno di un controllo giurisdizionale, seppur successivo, come quello previsto dall'art. 56 d.P.R. n. 602/1973. Ecco perché si è individuato quale fondamentale elemento di specialità della procedura in questione l'ampia autonomia processuale goduta dall'Agente della riscossione, autonomia che si spinge sino a consentire che la vendita nell'espropriazione immobiliare sia interamente gestita dall'Esattore.

4.3 L'espropriazione mobiliare esattoriale

Fermo restando il generale richiamo alla disciplina del codice di procedura civile, il legislatore ha inteso contraddistinguere l'esecuzione esattoriale a mezzo delle seguenti disposizioni speciali.

L'art. 62 d.P.R. n. 602/1973, in deroga alle disposizioni codicistiche, prevede che *"I beni indicati nel numero 4 del primo comma dell'art. 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'art. 2759 del codice civile. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati".*

Altra deroga alla disciplina codicistica è data dal disposto del successivo art. 63, in tema di astensione dal pignoramento.

Prevede la norma che l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'art. 58, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno in cui si riferisce l'entrata erariale iscritta a ruolo.

Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

Ennesima deroga all'esecuzione mobiliare ordinaria la si rinviene all'art. 64, d.P.R. n. 602/1973, in tema di custodia dei beni pignorati. Tale articolo dispone che *“Salvo quanto disposto dall'art. 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'art. 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode”*.

Serve solo aggiungere che l'Agente della riscossione può, in ogni tempo, disporre la sostituzione del custode e che, in mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.

In ogni caso, il verbale di pignoramento è notificato al debitore, e la notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

Per procedere alla vendita dei beni pignorati, l'Agente della riscossione affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

Ai sensi dell'art. 66, d.P.R. n. 602/1973: *“Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto”*. Su istanza del debitore o dell'Agente il giudice può ordinare che degli incanti sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre forme di pubblicità commerciale.

In relazione al prezzo base del primo incanto, l'art. 68, d.P.R. n. 602/1973, prevede che *“Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento”*. Tuttavia, quando l'Agente della riscossione tributi lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi,

il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione.

Per ciò che concerne il secondo incanto, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.

Infine, se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, in deroga ad ogni previsione della disciplina ordinaria, l'art. 70, d.P.R. n. 602/1973 dispone che *“Il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera”*. I beni rimasti ancora invenduti sono messi a disposizione del debitore.

Per completezza espositiva va detto che tutta l'attività, a partire dal pignoramento fino alla vendita può essere effettuata da parte degli istituti di vendite giudiziarie ai sensi dell'art. 71, d.P.R. n. 602/1973.

Da ultimo va posto in evidenza che nel nuovo sistema vigente viene a mancare la propedeuticità che in passato aveva l'esecuzione mobiliare rispetto a quella immobiliare. Pertanto oggi l'Agente può procedere nei confronti del contribuente moroso direttamente in via immobiliare.

4.4 L'espropriazione immobiliare esattoriale

Ai sensi dell'art. 76, d.P.R. n. 602/1973 l'Agente della riscossione tributi può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera gli ottomila euro. Tale limite, per espresa previsione normativa, può essere aggiornato dal Ministero delle finanze. La stessa norma prevede poi, al secondo comma, che *“Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1”*.

Il legislatore ha inteso sottoporre l'azione esecutiva immobiliare ad un'ulteriore condizione rispetto a quella per la quale il concessionario può procedere all'espropriazione, se l'importo complessivo del credito per cui si vuole procedere supera gli ottomila euro.

Diversa però sembra essere la *ratio* che sorregge le due norme. Se con la prima condizione il legislatore ha inteso garantire un limite di proporzionalità tra l'importo in riscossione e l'attivazione di una procedura immobiliare nei confronti del contribuente, il secondo comma dell'art. 76, d.P.R. n. 602/703 è dettato per soddisfare un'altra esigenza. La funzione di tale norma è quella di vincolare il valore del bene oggetto di esecuzione all'importo del

credito in riscossione, in modo tale da garantire che la somma ricavata dalla vendita del bene sia quantomeno pari all'importo del credito per cui si procede.

Risulta evidente, in tal senso, il richiamo all'art. 79 d.P.R. n. 602/73 che regola la determinazione del prezzo base d'asta. È possibile, pertanto, definire il limite di cui al secondo comma dell'art. 79: "una condizione di convenienza della stessa procedura", il cui apprezzamento, per di più, sarebbe lasciato allo stesso concessionario, non trattandosi di vera e propria condizione di procedibilità dell'azione esecutiva.

Altra condizione di procedibilità dell'azione esecutiva è infine posta dall'art. 77 d.P.R. n. 602/1973. Il terzo comma di tale norma, infatti, prevede che *"Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'art. 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione"*.

Evidente risulta, quindi, la diversa *ratio* che sorregge la norma in questione rispetto a quelle precedentemente richiamate.

A mezzo della predetta disposizione, infatti, il legislatore ha inteso creare un temporaneo differimento dell'esecuzione al fine di scongiurare, al meno per sei mesi, l'esecuzione per il recupero di crediti il cui ammontare è notevolmente inferiore al valore dell'immobile da pignorare.

Individuate le condizioni di procedibilità dell'esecuzione esattoriale immobiliare, va ora verificato come questa concretamente si articola.

A tal riguardo l'art. 78, d.P.R. n. 602/1973 dispone che *"Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:*

- a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
- b) la descrizione degli immobili con le indicazioni e la precisazione dei confini;
- c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- d) il giorno, l'ora ed il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
- e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
- f) il prezzo base dell'incanto;
- g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

- h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;
- i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
- l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;
- m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi".

Tale avviso, entro cinque giorni dalla trascrizione, è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede, in mancanza non può procedersi alla vendita.

Ai sensi dell'art. 80, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 *"Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili"*.

Tuttavia tema di fondamentale importanza è introdotto dal comma 2 della citata disposizione. Da una sua lettura si apprende che: *"su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente."*

La norma in esame, pertanto, consente di utilizzare altri mezzi pubblicitari, rispetto a quelli del comma 1, al fine di creare i presupposti di un più ampio concorso tra i potenziali acquirenti del bene oggetto di espropriazione. Il tutto però subordinato ad una previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione a seguito di una apposita istanza del concessionario o del debitore esecutato.

È quindi evidente il carattere derogatorio di tale ultima previsione rispetto alla disciplina generale *ex art. 490, comma 3, c.p.c.*, la quale statuisce che il giudice dispone (inoltre) che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani d'informazione deve intendersi complementare e non alternativa.

Difatti, nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale l'autorizzazione del giudice è elemento imprescindibile affinché il concessionario (nonché il debitore esecutato) possa dare notizia della vendita al pubblico a mezzo di

giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale, mentre nella procedura esecutiva ordinaria è lo stesso giudice a disporre automaticamente la pubblicità a mezzo quotidiani, la quale viene considerata una forma di pubblicità ordinaria e obbligatoria, restando la sola pubblicità commerciale a carattere straordinario.

Tale profilo di specialità non consente, però, di porre le due norme in un rapporto di assoluto contrasto. A tale conclusione si perviene alla luce delle seguenti considerazioni.

Da un'analisi della disciplina generale prevista dall'art. 490 c.p.c, si evince, che lo scopo della pubblicità prevista dall'articolo è quello di dare la possibilità al pubblico di venire a conoscenza di un atto che sta per compiersi, come ad esempio una vendita, che riveste interesse generale, in quanto sia a vantaggio del concessionario (per ovvie ragioni di recupero del credito), che del debitore esecutato, il quale vedrebbe il bene venduto a condizioni più vantaggiose (con possibilità di recupero delle somme in esubero *ex* art. 510 c.p.c ultimo comma).

La logica sottesa all'art. 80 d.P.R. n. 602/73 sembra essere la stessa della disciplina generale, poiché questo espressamente prevede che l'istanza possa essere presentata tanto dal concessionario, quanto dal soggetto nei confronti del quale si procede, evidenziando così l'interesse che anche quest'ultimo ha ad una vendita più redditizia. Sul punto l'intenzione del legislatore sembra univoca.

Non solo. Esiste in entrambe le norme una discriminazione tra pubblicità a mezzo giornali e pubblicità commerciale. Secondo la normativa codicistica la pubblicità commerciale è a carattere straordinario, poiché disposta dal giudice dell'esecuzione qualora ne ravvisi l'utilità; allo stesso modo, il legislatore all'art. 80 d.P.R. n. 602/73 ha subordinato il ricorso alle forme di pubblicità commerciale a requisiti di "idoneità". Anche questo aspetto evidenzia un'affinità fra le due disposizioni.

Nonostante le riportate affinità in merito alle forme di pubblicità dell'avviso di vendita, le due procedure esecutive, ordinaria ed esattoriale, conservano nel complesso caratteristiche tutt'altro che comuni.

A seguito dell'integrale riscrittura del titolo II del d.P.R. n. 602/73 ad opera dell'art. 16 del d.lgs. n. 46/99, la nuova disciplina, per un verso, riformula una più ordinata sistemazione della materia, per l'altro verso, ridetermina gli elementi di specialità della procedura a rito fiscale.

Fondamentale elemento di specialità della procedura esattoriale continua ad essere l'autonomia processuale del concessionario, ora estesa anche al compimento della vendita in via immobiliare.

Nella procedura *de qua* l'istanza di cui all'art. 80 d.P.R. n. 602/73 potrebbe di fatto essere un grosso limite per il concessionario, il quale si vede fre-

nato nella sua attività di riscossione coattiva, nell'ambito di una procedura dove il controllo giurisdizionale sulla regolarità degli atti del concessionario interviene successivamente alla vendita, al momento del deposito del ricavato e degli atti del procedimento.

Tale autonomia del concessionario si spinge al punto di suscitare dubbi in dottrina circa la natura giurisdizionale o amministrativa della procedura esattoriale.

Le ultime osservazioni riportate consentono di proporre un'interpretazione diversa dell'art. 80 d.P.R. n. 602/73. Infatti, la previa autorizzazione del giudice a seguito dell'istanza del concessionario potrebbe essere intesa, data la natura del soggetto (si privato, ma comunque concessionario di pubbliche funzioni), come un'autorizzazione dal carattere generale, a seguito di un'unica istanza presentata al Presidente del Tribunale della provincia in cui il concessionario opera stabilmente.

Questo, da un lato, lascerebbe impregiudicate tutte le garanzie riconosciute al debitore esecutato, (tanto dalla normativa codicistica, quanto dalla disciplina speciale *ex art.* 80 d.P.R. n. 602/73); dall'altro, non andrebbe ad appesantire, con tutti i conseguenti ritardi, una procedura che il legislatore ha voluto nel suo complesso agile e totalmente incentrata sulla figura del concessionario della riscossione.

Non va poi disdegnato l'ulteriore beneficio anche in termini di economicità dei procedimenti, che una tale soluzione potrebbe avere sugli uffici giudiziari. Questi, invero, non dovrebbero più puntualmente destinare un giudice a pronunciarsi sulle singole istanze di autorizzazione presentate nell'ambito delle varie procedure esecutive intraprese dal concessionario.

Tutto ciò in virtù della più generale autorizzazione conferita in via preventiva.

Una soluzione potrebbe essere quella di provvedere alla pubblicità sul sito aziendale che non aggraverebbe la procedura di ulteriori costi e che, comunque, agevolerebbe la divulgazione della notizia della vendita favorendo la partecipazione di eventuali terzi interessati all'acquisto.

Nel pieno rispetto del d.lgs. n. 196/2003 (codice della *privacy*) la pubblicazione sul sito sarebbe relativa ai soli dati degli immobili, alla data e al prezzo d'asta, escludendo le generalità del debitore.

Ritornando agli aspetti propriamente procedurali, il successivo art. 81, d.P.R. n. 602/1973 prevede che *“Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto”*.

Terminata la fase degli incanti ed avvenuto il deposito del fascicolo degli atti del procedimento nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 82 d.P.R. n. 602/1973, l'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice con decreto dichiara la decadenza e si procede ad un nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto.

Avvenuto il versamento del prezzo, poi, se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.

Diversamente, il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'art. 510, primo comma, c.p.c.

In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'art. 596 c.p.c.

4.5 L'assegnazione dell'immobile allo Stato

Il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ad opera del d.lgs. n. 46/99, ha ribadito il concetto del "trasferimento" dell'immobile allo Stato quale possibile esito dell'esecuzione; ma i contenuti del nuovo art. 85 del d.P.R. n. 602/73 hanno ridisegnato l'intera procedura, consentendo di parlare di un nuovo istituto.

A differenza del previgente art. 87 del d.P.R. n. 602/73, la norma, oggi, prevede non più l'automatica *devoluzione* dell'immobile allo Stato in caso di esito negativo dell'ultimo incanto, piuttosto la sua *assegnazione* allo Stato, ma dopo apposito provvedimento del giudice dell'esecuzione.

È pertanto evidente la diversa filosofia che ispira la norma in questione. Viene infatti meno ogni automatismo, rafforzandosi il carattere giurisdizionale del procedimento, essendo necessario, per ottenere l'attribuzione del bene allo Stato, un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ai sensi dell' art. 85 del d.P.R. n. 602/73 "*Se il terzo incanto ha esito negativo, il Concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento*". La chiarezza della disciplina non esclude che problemi possano sorgere sul piano operativo.

In via preliminare occorre sottolineare che l'art. 30 del d.lgs. n. 46/99 definisce la portata applicativa del presente articolo, stabilendo che “La disposizione dell'art. 85 del d.P.R. n. 602/73 si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.

La disposizione nulla dice circa il caso in cui si proceda *anche* per il recupero di entrate erariali. Ovviamente questo si ripercuote, oltre che sull'applicabilità o meno dell'istituto, sull'individuazione della somma per la quale si procede, ai fini della determinazione del prezzo.

Sul punto, la previgente disciplina faceva espresso riferimento al “minor prezzo tra il prezzo base dell'incanto [...] e l'ammontare dell'imposta e della relativa soprattassa, pene pecuniarie e interessi per i quali ha avuto luogo l'esecuzione”.

Sempre l' art. 85 del d.P.R. n. 602/73, in seguito, prevede che *“Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'art. 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio non può essere inferiore a sei mesi. In caso di mancato versamento dell'eventuale conguaglio nel termine, il processo esecutivo si estingue se il Concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere ad un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo”*. Anche tale previsione non è immune da problemi applicativi. *In primis*, a differenza della precedente disposizione incompleta in merito, la presente fissa un termine, perentorio, per effettuare il versamento dell'eventuale conguaglio. Proprio con riferimento al conguaglio, definito non a caso eventuale, va detto che trattasi di un istituto del processo esecutivo ordinario del tutto nuovo in riferimento all'esecuzione esattoriale.

Le evidenziate criticità impongono una complessiva rilettura dell'intero istituto. La nuova normativa, a differenza della previgente devoluzione “di diritto” allo Stato, sembra completamente ispirarsi alla disciplina ordinaria in tema di assegnazione del bene oggetto di esecuzione, con particolare riguardo all'ipotesi di espropriazione immobiliare.

In merito all'esecuzione forzata immobiliare, con riguardo alla vendita all'incanto, l'art. 590 c.p.c. stabilisce che, decorsi dieci giorni dal primo incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti, prima di disporre un nuovo incanto. All'udienza, se vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su queste e fissa, inoltre, il termine per il versamento dell'eventuale conguaglio.